



Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 103c cpv. 4 - 6³

⁴ Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 6, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'istruzione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

- a. fedpol;
- b. il SIC;
- c. il Ministero pubblico della Confederazione;
- d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

⁵ Ove i dati comunicati su richiesta ai sensi del capoverso 4 siano trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 2018⁴ sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

RS

¹ FF xxxx xxxx

² RS **142.20**

³ La presente disposizione è coordinata con il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen).

⁴ Legge federale, del 28 set. 2018, che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (Sviluppo dell'acquis di Schengen) FF **2018** 5079, RU..., RS ...

⁶ La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226.

Art. 109a cpv. 3 periodo introduttivo, 4 e 5

³ Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, conformemente alla decisione 2008/633/GAI⁵, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'istruzione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

⁴ Ove i dati comunicati su richiesta ai sensi del capoverso 3 siano trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 2018⁶ sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

⁵ La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI.

II

Coordinamento con la legge del ...⁷ sulla protezione dei dati

Con l'entrata in vigore della legge del ... sulla protezione dei dati il seguente articolo della presente legge ottiene il tenore seguente:

Art. 103c cpv. 4 periodo introduttivo, 5 e 6

⁴ Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

⁵ *Capoverso 6 vigente*

⁶ *Abrogato*

Art. 109a cpv. 3 periodo introduttivo, 4 e 5

³ Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente alla decisione 2008/633/GAI⁸, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati:

⁵ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giu. 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

⁶ Legge federale del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (Sviluppo dell'acquis di Schengen) FF **2018** 5079, RU..., RS ...

⁷ ...

⁸ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giu. 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

⁴ *Capoverso 5 vigente*

⁵ *Abrogato*

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.